Comune di
Montalto Uffugo

Provincia di Cosenza

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PARERE IN MERITO ALLA PROPOSTA N. 42 DEL 21.11.2023 DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: **"RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITI FUORI BILANCIO - ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) – SENTENZA TAR CALABRIA N. 1372/2023 VALLECRATI SPA CURATELA FALLIMENTARE / COMUNE DI MONTALTO UFFUGO – DECRETO INGIUNTIVO N. 1346/2009"**

Dott. Filippo Maurizio Rocca(Componente)

Dott. Francesco Marrello (Componente)

VERBALE N. 48 del 22/11/2023

L'anno 2023 il giorno ventidue del mese di novembre si è riunito, in videoconferenza, il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Montalto Uffugo, con i seguenti argomenti all'ordine del giorno:

PARERE IN MERITO ALLA PROPOSTA N. 42 DEL 21.11.2023 DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: "RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITI FUORI BILANCIO - ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) – SENTENZA TAR CALABRIA N. 1372/2023 VALLECRATI SPA CURATELA FALLIMENTARE / COMUNE DI MONTALTO UFFUGO – DECRETO INGIUNTIVO N. 1346/2009"

Il collegio risulta composto dal componente dott. Filippo Maurizio Rocca e dal componente dott. Francesco Marrello. È assente il dott. Mario Leporace per motivi personali. Accertata in collegamento a mezzo videoconferenza, la maggioranza del collegio, i componenti dichiarano valida la seduta, avviandone i lavori

IL COLLEGIO

Visti:

- la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale N. 42 DEL 21.11.2023 avente ad oggetto: "RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITI FUORI BILANCIO - ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) – SENTENZA TAR CALABRIA N. 1372/2023 VALLECRATI SPA CURATELA FALLIMENTARE / COMUNE DI MONTALTO UFFUGO – DECRETO INGIUNTIVO N. 1346/2009";

Il Collegio dei Revisori

PREMESSO:

- che l'ente deve procedere al riconoscimento dei debiti fuori bilancio in attuazione delle Sentenze di seguito richiamate;
-che ha trasmesso al Collegio dei revisori la Proposta di deliberazione in oggetto, con l'allegata documentazione;

PRESO ATTO:

- che il Comune di Montalto Uffugo proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1346/2009 con il quale la Vallecrati SpA aveva richiesto il pagamento della somma di € 658.566,52, quale corrispettivo dell'attività svolta per il servizio di raccolta e recupero dei rifiuti solidi urbani e di igiene ambientale;

- che il Comune ha dedotto il pagamento della somma complessiva di € 174.365,72 in virtù di alcuni mandati di pagamento riferibili a numerose fatture, alcune delle quali poste alla base del decreto ingiuntivo;

- che con sentenza del Tribunale Ordinario I Sez. Civile di Cosenza, n. 881/2020, l'importo veniva rideterminato in € 424.667,61 oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002;

- che con successiva sentenza del TAR Calabria Sezione Seconda n. 1372/2023 veniva dichiarato l'obbligo del comune di provvedere all'esecuzione del giudicato di cui al punto precedente;

- che a seguito di corrispondenza a mezzo pec tra l'Ufficio Finanziario ed il legale difensore del Vallecrati SpA curatela fallimentare, veniva raggiunto l'accordo per *"l'immediato pagamento della somma per sorte capitale e spese dei giudizi ammontante ad* ***€ 424.667,62 per sorte capitale*** *mentre le spese di lite liquidate nella sentenza resa dal Tribunale di Cosenza ammontano ad* ***€ 14.883,02*** *cui devono aggiungersi l'imposta di registro già versata dalla Curatela pari ad* ***€ 13.068,00,*** *le spese di Ctu pari ad* ***€ 3.328,27*** *poste definitivamente a carico del Comune nonchè le spese liquidate nella sentenza resa dal TAR che ammontano, a lordo degli oneri fiscali e delle spese del contributo unificato ad* ***€ 5.805,26*** *per un totale della sorte capitale e delle spese dei giudizi ad* ***€ 458.423,39*** *ed il pagamento degli interessi entro mesi sei dall'accordo (…) gli interessi sono calcolati sino al 22.9.2022 e, a quella data, ammontano ad* ***€ 459.479,27*** *e potranno restare in tale misura solo a fronte dell'immediato pagamento della sorte capitale e spese di giudizio ed a condizione che la somma a titolo di interessi venga versata entro sei mesi dall'eventuale accordo".*

CONSIDERATO:

- che il debito complessivo ex art. 194, comma 1, lettera a) TUEL da riconoscere **ammonta a complessivi € € 917.902,66;**

- che il finanziamento delle somme è garantito mediante parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione 2022, "fondo contenzioso", per complessivi € 480.000,00 (esercizio finanziario 2023) mentre la restante parte, pari ad € 437.902,66, trova copertura sull'esercizio finanziario 2024, come da variazioni di bilancio allegate alla presente deliberazione;

VISTO *l'art. 194, comma 1, del D.lgs. 267/2000 secondo cui gli Enti Locali, con deliberazione consiliare, riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atto costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.lgs. 267/2000, nei limiti degli accertati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

RITENUTO necessario provvedere al riconoscimento di legittimità dei suddetti debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) del D.lgs. 267/2000, in considerazione degli elementi costitutivi indicati nella documentazione allegata;

VISTI:

- il Bilancio di Previsione 2023/2025 - con i relativi allegati;
- L'art. 23, comma 5, della Legge 289/2002 secondo cui "i provvedimenti di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001 sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti";
- L'art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001 secondo cui "per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato […], le regioni, le province, i comuni […]";
- I pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espressi, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. 267/2000;
- il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs. 267/2000;

Per tutto quanto sopra premesso, preso atto, considerato e ritenuto, il Collegio **esprime parere favorevole** al riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. a) del D.lgs. 267/2000 di cui all'oggetto.

Il Collegio rammenta ai responsabili dei competenti Uffici, che i debiti fuori bilancio devono avere carattere di straordinarietà ed eccezionalità.

Le regole contabili per gli enti locali dispongono che:

- *l'attività gestionale deve svolgersi all'interno degli stanziamenti di bilancio (specificatamente per ogni spesa es. spese legali, ecc.);*
- *ogni spesa può essere effettuata previo formale impegno;*
- ***la mancata tempestiva adozione dei necessari atti amministrativi è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o amministratori relativamente alla maggiora somma (rispetto all'arricchimento) spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente; nella fattispecie bisogna intervenire tempestivamente onde evitare atti di precetto e/o pignoramenti c/o terzi.***

Il Collegio raccomanda infine, di trasmettere, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 289/2012, il provvedimento di riconoscimento dei d.f.b., alla Procura Regionale della Corte dei Conti, nei modi e nei termini prescritti dalla legge.

Montalto Uffugo, 22/11/2023

1 Il collegio dei revisori dei Conti
Dott. Filippo Maurizio Rocca
Dott. Francesco Marrello

[1] ***Firmato Digitalmente***